



Modena, 03/07/2007

Prot. n.767/07

RACC. A.R.

Spett.le
Comune di Vignola
Struttura pianificazione territoriale
41058 VIGNOLA (MO)

Oggetto: competenze del geometra in materia di interventi di restauro

Egregio Architetto,
riscontro con la presente la Sua lettera 18/5/2007 Prot. n. 10400/2007.

Mi sembra inutile soffermarmi sugli apodittici rilievi della "Commissione Perticone", sia perché, come giustamente Lei rileva, essi non costituiscono norma, sia perché, volendone anche valutare il tenore quale contributo interpretativo, esso non è in alcun modo apprezzabile, siccome totalmente privo di motivazione.

Non posso, dunque, che ribadire che ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, gli unici interventi di restauro riservati agli architetti sono quelli relativi ai beni contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, così come trasfusa nella legge 1/6/1939, n. 1089 prima, nel D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 poi ed infine nel D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.

E' pacifico che tali normative si applicano esclusivamente agli immobili vincolati dallo Stato al termine della apposita procedura, non agli immobili che siano soggetti a forme di tutela esclusivamente a livello locale.

Quanto, poi, alle competenze dei geometri, devo ribadire come non sia affatto vero che la normativa non preveda la competenza dei geometri in materia di restauro, risultando del tutto insufficiente, in senso contrario, il richiamo al solo art. 16 R.D. 274/1929, posto che l'art. 57 l. 2-3-1949 n. 144 include espressamente gli interventi di restauro tra le opere che i geometri sono abilitati a progettare e dirigere, includendo tali prestazioni tra quelle cui si applicano gli onorari stabiliti nelle tabelle H e I della tariffa professionale.

Il tenore dell'articolo 57 l. 2-3-1949 n. 144 è, precisamente, il seguente:

Art. 57. Classifica delle costruzioni.

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

B) Costruzione per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

D) **Restauri**, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra. [...]

Categoria III. - Bonifiche. [...]

Ribadisco, dunque, che il restauro citato nella vostra lettera del 2/4/2007 Prot. n. 7028/2007 rientra, a nostro avviso, nelle competenze del geometra.

La questione riveste, per la nostra categoria, particolare importanza, alla luce della sua incidenza sul nostro ambito di attività, e abbiamo intenzione di sostenere la nostra tesi in ogni sede, anche contenziosa ove occorra.

Abbiamo già conferito incarico al nostro legale di accertare se sussistono gli estremi per una azione in giudizio nei confronti del vostro ufficio al fine di reagire in ogni opportuna sede giudiziaria a comportamenti manifestamente illegittimi, che ledono gravemente i nostri interessi professionali.

Porgo distinti saluti.

Il Presidente
(Mazzi Geom. Guido)

